



Il Direttore Generale

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante “Legge quadro in materia di formazione professionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n. 236 del 17/07/1993 recante “interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923, concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio sostiene, all’art.16, la “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e recante modalità di

applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il

Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione, del 9 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, pubblicato sulla GUE del 30 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, modificata con Decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, che individua, tra gli altri, il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e il Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione nel quadro della strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014 -2020;

VISTO il Programma Operativo Nazionale PON "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (di seguito PON SPAO), approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, a titolarità dell'ANPAL, e successivamente oggetto di riprogrammazione con Decisione della Commissione Europea C(2017)8928 del 18 dicembre 2017, Decisione della Commissione Europea C(2018) 9099 del 19 dicembre 2018, Decisione della Commissione Europea C(2019)4309 del 6 giugno 2019, Decisione della Commissione Europea C(2020)2384 del 14 aprile 2020 e Decisione della Commissione Europea C(2020)9323 del 15 dicembre 2020;

VISTO il Programma Operativo Nazionale Occupazione Giovani (2014IT05M9OP001) approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 4969 dell'11/07/2014 a titolarità dell'ANPAL, riprogrammato con Decisione della Commissione Europea C (2017) 8927 del 18 dicembre 2017, successivamente con Decisione della Commissione Europea C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018, con Decisione della Commissione Europea C(2020) 1844 del 18 marzo 2020 e con Decisione della Commissione Europea C(2020)9116 del 10 dicembre 2020;

VISTO l'articolo 5 della Legge n. 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015 ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;

VISTO l'articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l'art. 9 comma 2 del DPCM del 13 Aprile 2016, che stabilisce che l'Anpal subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO il "Regolamento di contabilità" dell'ANPAL adottato ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL con Deliberazione n. 11/2016;

VISTO il D.P.R. del 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 06 dicembre 2019 al n. 1-3331, con il quale l'Avv. Paola Nicastro è stata nominata Direttore Generale dell'ANPAL;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 inerente al "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.";

VISTA la Circolare n. 2 del 2.02.2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N).", in quanto applicabile;

VISTI gli articoli 112, 125 comma 4 lettera e) e gli effetti dell'art.84 del Regolamento Comunitario (UE) n. 1303/2013 che prevedono la liquidazione annuale dei conti;

VISTO che l'Ente Nazionale per il Microcredito (di seguito anche ENM) è una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, nonché ente pubblico non economico, catalogato dall'Istat nell'ambito delle amministrazioni centrali tra gli enti di regolazione dell'attività economica di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), con Decreto del Presidente dell'Istat (ultimo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 242 del 30 settembre 2020) e opera quale strumento diretto del Governo italiano per la promozione della microfinanza identificata quale dispositivo basilare per

L'attuazione di una politica economica improntata al bene comune e alla centralità della persona e della microimpresa;

VISTO che l'ENM è stato istituito dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n.106 (c.d. "Decreto sviluppo"), che all'art. 8 comma 4 bis costituisce il Comitato nazionale permanente per il microcredito (istituito con il decreto-legge 2/2006 art.4 bis, comma 8) in Ente pubblico non economico - mutandone la denominazione in Ente Nazionale per il Microcredito - e attribuendogli nuovi compiti e funzioni di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari e delle attività con essi realizzate a valere sui fondi dell'Unione europea;

VISTO che l'ENM è organismo unico a livello nazionale che opera per la promozione della microfinanza quale strumento principale per l'inclusione sociale, finanziaria e lavorativa di coloro che sono esclusi dalla partecipazione alla vita attiva in ragione del proprio status;

VISTO che l'ENM è deputato al monitoraggio e alla valutazione delle iniziative di microcredito attivate sul territorio nazionale e predispone un Rapporto almeno biennale per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del DPCM del 2 luglio 2010;

VISTO che il Ministero degli Affari Esteri DGUE – Ufficio I, con nota del 17.11.2011, prot. MAE 03163612011 ha trasmesso a Bruxelles la nota dell'Ente Nazionale per il Microcredito con la quale lo stesso informa che la legge 106 del 12 luglio 2011 ha attribuito all'Ente, le funzioni di Ente Coordinatore Nazionale con compiti in materia di strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea, in particolare per quanto concerne gli strumenti di microfinanza attivati da programmi a gestione diretta dell'UE;

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto previsto dalla scheda descrittiva della Misura 7.2 "Supporto per l'accesso al credito agevolato" del PON IOG, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con apposito Accordo di finanziamento stipulato in data 11 dicembre 2015 con INVITALIA, soggetto gestore designato – ha costituito il Fondo *SELFIEmployment*, ai sensi degli artt. 37-46 del Regolamento (UE) 1303/2013, al fine di sostenere e affiancare l'avvio di microimpresa e autoimpiego da parte dei giovani NEET iscritti alla Garanzia per i Giovani di età superiore a 18 anni;

CONSIDERATO che l'ENM ha già realizzato nel triennio 2016-2018 l'intervento "SELFIEmployment: Strumenti di supporto per il potenziamento degli accessi al fondo" - allegato A all'accordo di collaborazione del 14.09.2016 - approvato con D.D. n. 292 del 6.10.2016, finalizzato all'attuazione di azioni di promozione, consulenza, accompagnamento al Fondo SELFIEmployment, destinati ai giovani NEET mediante la Rete degli Sportelli informativi sul microcredito e l'autoimpiego;

CONSIDERATO che l'ENM è stato individuato per il periodo 2019/2020 quale soggetto attuatore dell'intervento "Progetto integrato per l'autoimprenditorialità", finalizzato a proseguire l'attività di promozione delle politiche sull'autoimprenditorialità e di accompagnamento al Fondo SELFIEmployment sia per i NEET che per le Donne ed i disoccupati, nell'ottica di un'attuazione sinergica del PON IOG e del PON SPAO;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il nuovo Accordo di finanziamento stipulato tra Invitalia e ANPAL, registrato agli Atti negoziali ANPAL con n. prot. 60 del 29.07.2020, con il quale è stato modificato l'Accordo iniziale dell'11.12.2015, in cui è stabilito, tra l'altro, di ampliare la platea dei destinatari a valere sul PON SPAO, prevedendo oltre ai giovani NEET (p.i. 8ii) anche donne inattive (p.i. 8iv) e disoccupati di lunga durata (p.i. 8i) e di aumentare la dotazione del Fondo SELFIEmployment per la quota di contributo PON SPAO;

CONSIDERATO l'interesse di questa Agenzia a proseguire l'azione di promozione e di consolidamento del Fondo SELFIEmployment, al fine di favorire l'occupazione attraverso la microimpresa e l'autoimpiego, coerentemente con gli Obiettivi del PON SPAO ed in funzione del suddetto allargamento dei destinatari del citato Fondo;

VISTO il progetto "Percorsi nazionali di accompagnamento all'autoimpiego ed autoimprenditorialità YES I start up - Formazione per l'Avvio d'Impresa", realizzato dall'Ente Nazionale per il Microcredito per l'attuazione della Misura 7.1 del PON IOG (modalità di attuazione B), in raccordo con la propria rete di partner pubblici e privati e indirizzata ai giovani NEET, approvato con D.D. n. 271 del 19.06.2018 e a valere sulle risorse del PON IOG, che prevedeva una linea di servizio dedicata a percorsi di accompagnamento e formazione del target donne e disoccupati di lunga durata;

CONSIDERATO che la linea di servizio sopra richiamata dedicata a percorsi di accompagnamento e formazione del target donne e disoccupati di lunga durata non è stata infatti svolta in quanto non è stata avviata, nel periodo 2019-2020, la linea di finanziamento del Fondo SELFIEmployment dedicata ai target Donne e i Disoccupati di lunga durata;

VISTA la nota prot. 10658 del 06.11.2020, con la quale l'ANPAL per le considerazioni sopra esposte ha richiesto all'Ente Nazionale per il Microcredito di presentare una proposta progettuale per proseguire in proroga le attività del progetto "*Progetto integrato per l'autoimprenditorialità*", per il biennio 2021/2022;

VISTA la proposta progettuale "*Progetto integrato per l'autoimprenditorialità*" 2021/2022, presentata dall'Ente Nazionale per il Microcredito in data 09.11.2020 con nota prot. n. 3175/091120;

VISTO l'Accordo di carattere generale per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune - ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 - stipulato in data 20.11.2020, acquisito al protocollo di questa Agenzia al numero 0000078 del 20.11.2020, tra l'ANPAL e l'Ente Nazionale per il Microcredito per l'attuazione del suddetto progetto "*Progetto Integrato per l'autoimprenditorialità*" edizione 2021/2022, in allegato all'accordo di collaborazione, e che disciplina i rapporti tra le parti;

VISTO il DD n. 500 del 26.11.2020, con cui è stato approvato il citato Accordo, del 20.11.2020 e con il quale sono state altresì impegnate per l'attuazione del "*Progetto Integrato per l'autoimprenditorialità*" edizione 2021/2022 a favore dell'ENM risorse complessive pari a € 5.832.992,00 (cinquemilioniottocentotrentaduemilanovecentonovantadue/00), a

valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” (PON Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro SPAO), Asse Prioritario di Intervento “Occupazione”, priorità di investimento 8i;

VISTA la nota di trasmissione prot. S41_180121 del 18.01.2021 con la quale l’ENM, conformemente a quanto previsto dall’art. 2 del citato DD n. 500 del 26.11.2020, ha inviato all’ANPAL il piano esecutivo del “*Progetto Integrato per l’autoimprenditorialità*” edizione 2021/2022;

VISTA la nota prot. S42_190121 del 19.01.2021 con la quale l’ENM ha comunicato ad ANPAL l’avvio in pari data delle attività progettuali;

VISTA la nuova proposta progettuale “Progetto Integrato per l’autoimprenditorialità” edizione 2021/2022, trasmessa dall’Ente Nazionale per il Microcredito con nota prot. S 96/300421 del 30.04.2021 che recepisce l’adozione del costo standard nell’ambito della rendicontazione dell’attività formativa prevista nella Linea di Attività 2 in sostituzione del precedente criterio del costo reale;

TENUTO CONTO che le caratteristiche della Linea 2 della citata proposta progettuale, con particolare riferimento all’articolazione del piano finanziario dell’attività formativa, rendono applicabile l’utilizzo della rendicontazione a costi standard (Unità di Costi Standard – UCS), i cui valori predefiniti sono conformi a quelli previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 allegato 6, tipologia delle operazioni n. 3 (UCS) e n. 8 (tasso forfettario), come modificato con il Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 del 29 agosto 2017 che ne estende l’utilizzo anche alle operazioni nell’ambito del PON SPAO;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare la nuova proposta progettuale “*Progetto Integrato per l’autoimprenditorialità*” edizione 2021/2022, trasmessa dall’ENM con nota prot. S 96/300421 del 30.04.2021 che sostituisce integralmente quanto trasmesso via posta elettronica certificata dall’Ente Nazionale per il Microcredito in data 09.11.2020 con nota prot. n. 3175/091120 e allegata all’Accordo tra ANPAL e l’Ente Nazionale per il Microcredito;

DECRETA

ARTICOLO 1 – Approvazione della proposta progettuale

È approvata proposta progettuale “*Progetto Integrato per l’autoimprenditorialità*” edizione 2021/2022, trasmessa dall’Ente Nazionale Microcredito con nota prot. S 96/300421 del 30.04.2021 di cui si allega copia.

Tale proposta progettuale sostituisce integralmente la proposta progettuale allegata all’Accordo di carattere generale per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune - ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 -, registrato al Registro Atti Negoziali ANPAL al numero 0000078 del 20.11.2020, stipulato in data 20.11.2020 tra l’ANPAL e l’Ente Nazionale per il Microcredito per l’attuazione del Progetto “*Progetto Integrato per l’autoimprenditorialità*”, edizione 2021/2022.

ARTICOLO 2 – Durata ed attuazione delle attività

La durata delle attività progettuali, declinata secondo il mutato cronoprogramma previsto dalla citata proposta progettuale di cui all'art. 1 che interessa la Linea di Attività 2, è confermata in 24 mesi con decorrenza a partire dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022.

ARTICOLO 3 – Contributo

Per l'attuazione dell'intervento “*Progetto Integrato per l'autoimprenditorialità*” 2021/2022 è confermato l'impegno complessivo a favore dell'Ente Nazionale per il Microcredito risorse complessive pari a € **5.832.992,00** (cinquemilionioottocentotrentaduemilanovecentonovantadue/00), a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l'occupazione” (PON SPAO), Asse Prioritario di Intervento “Occupazione”, priorità di investimento 8i assunto con il DD n. 500 del 26.11.2020

L'ammissibilità della spesa, e il conseguente rimborso, è subordinata all'invio, entro trenta giorni dal ricevimento del presente Decreto, di un *nuovo piano esecutivo* che aggiorni quanto precedentemente trasmesso con riferimento alle attività progettuali e agli indicatori di output e di risultato, ripartiti per priorità d'investimento, con la valorizzazione dei valori obiettivo da raggiungere attraverso le azioni del progetto.

ROMA, addì

Avv. Paola Nicastro
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)